Proposta di decisione (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

COM(88) 137 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 marzo 1988)

(88/C 102/07)

(La presente proposta modifica e sostituisce quella trasmessa al Consiglio il 4 agosto 1987 (COM(87) 420 def.)) (*)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente all'articolo 199 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, tutte le previsioni di entrata e di spesa debbono figurare nel bilancio; che il bilancio deve essere equilibrato;

considerando che la decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie (1), in seguito chiamata «decisione del 7 maggio 1985», ha aumentato all'1,4 % il limite, per ciascuno Stato membro, dell'aliquota applicata all'imponibile uniforme IVA, in precedenza fissata all'1 % con decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (2), in seguito chiamata «decisione del 21 aprile 1970»;

considerando che il limite dell'1,4 % si è dimostrato insufficiente a garantire la copertura delle previsioni di spesa della Comunità;

considerando che la Comunità deve disporre di mezzi di finanziamento stabili e sicuri che le permettano di realizzare le politiche comuni, di risanare l'attuale situazione e di garantire un periodo di sicurezza finanziaria sufficientemente lungo;

considerando le nuove prospettive aperte alla Comunità dall'atto unico europeo; che l'articolo 8A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 a Bruxelles;

considerando che in base a dette conclusioni la Comunità potrà disporre entro il 1992 di un importo massimo di risorse proprie pari all'1,2 % del totale dei prodotti nazionali lordi dell'anno ai prezzi del mercato, in seguito chiamato PNL, degli Stati membri;

considerando che il rispetto di questo massimale si basa sul mantenimento di una stretta relazione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, ciò che implica un pacchetto di stanziamenti d'impegno pari, nel 1992, all'1,3 % dei PNL degli Stati membri;

considerando che questi massimali dovrebbero venir applicati fino a che la presente decisione sarà modificata;

considerando che per far coincidere meglio le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva capacità contributiva, bisogna modificare e ampliare la composizione delle risorse proprie della Comunità; che bisogna a tale scopo

— fissare all'1,4 % l'aliquota massima da applicare all'imponibile uniforme dell'IVA, di seguito chiamata IVA, di ogni Stato membro, ridotta eventualmente al 55 % del suo PNL,

— introdurre una risorsa propria complementare intesa a garantire l'equilibrio del bilancio fra entrate e uscite, basata sulla somma dei PNL degli Stati membri; all'uopo la Commissione adotterà una direttiva sull'applicazione delle norme che disciplinano la determinazione del PNL,

— prevedere la possibilità di nuove risorse legate all'armonizzazione economica e fiscale nella Comunità;

considerando che è opportuno includere nelle risorse proprie comunitarie i dazi doganali sui prodotti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità del carbone e dell'acciaio;

(*) GU n. C 241 dell'8. 9. 1987, pag. 3.
(1) GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

considerando che è intervenuto un accordo fra il Consiglio e la Commissione (disciplina di bilancio);

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 relative alla correzione degli squilibri di bilancio dovranno essere adattate per tenere conto della riduzione dell'IVA e dell'introduzione di una risorsa complementare; che questo adeguamento dovrà garantire che la parte IVA del Regno Unito sia sostituita con la parte dei pagamenti del Regno Unito a titolo della terza e quarta risorsa e che l'effetto derivante per il Regno Unito dall'introduzione della quarta risorsa e non compensato da questo cambiamento sia corretto mediante un adeguamento della compensazione dell'anno considerato; che i contributi della Spagna e del Portogallo dovranno essere ridotti in proporzione alla riduzione prevista agli articoli 187 e 374 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei trattati (1);

considerando che quando il bilancio comunitario preveda una riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEAOG», destinata a compensare le conseguenze di varie azioni sensibili ed impreviste della parità fra l'ECU e il dollaro sulle spese del FEAOG, sezione garanzia, la presente decisione deve permetterle di formare oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni che permettano di garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione del 7 maggio 1985 a quello che deriverà dalla presente decisione;

considerando che il Consiglio europeo riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 ha previsto che la presente decisione prenda effetto dal 1° gennaio 1988,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per garantire l'equilibrio del loro bilancio secondo le modalità fissate agli articoli che seguono.

Salve restando le altre entrate, il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da:

a) prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agraria comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

c) applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie; tuttavia l'imponibile di uno Stato membro da prendere in considerazione ai fini della presente decisione non può superare il 55 % del suo prodotto nazionale lordo;

d) l'applicazione di un'aliquota sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri.

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

2. La somma dei versamenti IVA risultanti dal paragrafo 1, lettera c) e dall'articolo 5, paragrafo 2 deve raggiungere per almeno uno Stato membro, ma non può superare per alcuno Stato membro, un importo pari all'1,4 % dell'imponibile.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi versati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. L'aliquota fissata al paragrafo 1, lettera d) è applicabile al PNL di ogni Stato membro.

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

5. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza salve restando eventuali disposizioni che dovessero essere adottate conformemente all'articolo 8, secondo comma in seguito alla creazione di una riserva monetaria FEAOG nel bilancio.

6. In deroga al paragrafo 1, lettera c), se al 1° gennaio dell'esercizio in questione, le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, il contributo finanziario che uno Stato membro che non applica ancora detta base uniforme deve versare nel bilancio delle Comunità in sostituzione dell'IVA, sarà determinato in funzione della parte del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato dei primi tre anni del periodo quinquennale precedente l'anno in questione di questo Stato nel totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi del mercato degli Stati membri. La presente deroga cesserà di avere effetto non appena le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA saranno applicate in tutti gli Stati membri.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare l'1,20 % del totale del PNL della Comunità.

2. Gli stanziamenti per impegni, iscritti nel bilancio generale delle Comunità non possono superare l'1,30 % del totale del PNL della Comunità.

Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito. Questa correzione è composta di un importo di base e di un adeguamento. L'adeguamento corregge l'importo di base a livello di una compensazione di riferimento.

1. L'importo di base è determinato

a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente fra
   — la percentuale del Regno Unito nella somma dei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti all'aliquota uniforme a titolo di esercizi precedenti e
   — la percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66.

2. La compensazione di riferimento è la correzione risultante dall'applicazione delle lettere a), b) e c) corretta dal vantaggio che risulta per il Regno Unito dal passaggio all'IVA ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Essa è determinata

a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente, tra
   — la percentuale del Regno Unito nel totale dei versamenti dell'IVA eventualmente effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti a titolo di esercizi precedenti, per gli importi finanziati con le risorse riprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) se l'aliquota uniforme IVA era stata applicata agli imponibili non ridotti e
   — la percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66;

d) calcolando la differenza fra i versamenti del Regno Unito considerati ai paragrafi 2, lettera a), primo trattino e 1, lettera a), primo trattino,

e) detraendo dall'importo ottenuto alla lettera c) l'importo ottenuto alla lettera d).

3. L'importo di base è adeguato in modo da corrispondere all'importo della compensazione di riferimento.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è sostenuto dagli altri Stati secondo le modalità seguenti:

la ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania a due terzi della parte risultante da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti IVA.

L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri è aggiunto ai loro versamenti IVA.

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato continueranno a venir applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri scritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per il finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità salve restando eventuali disposizioni adottate conformemente all'articolo 8, secondo comma in seguito alla creazione di una riserva monetaria la FEAOG nel bilancio.

La presente disposizione non pregiudica il trattamento che sarà riservato ai contributi di taluni Stati membri a favore dei programmi complementari previsti all'articolo 130L del trattato CEE.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportato all'esercizio successivo.

Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2 sono accertate e riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. Gli Stati membri mettono queste risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvi restando la verifica dei conti prevista all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea e i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dei Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

Articolo 9

Il meccanismo di restituzione degressiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA o dai contributi finanziari basati sul PNL instaurato fino al 1991 a profitto del Regno Unito, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese degli articoli 187 e 374 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Rego di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei trattati si applica alle risorse proprie provenienti dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della presente decisione. Esso si applica inoltre ai versamenti da parte di questi Stati membri risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione.

Articolo 10

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordato al Regno Unito, definito dalla presente decisione.

Articolo 11

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle norme costituzionali rispettive per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto dal 1° gennaio 1988.

2. a) Salve restando le disposizioni delle lettere b) e c), la decisione del 7 maggio 1985 è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 1988. Se del caso, ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 o alla decisione del 7 maggio 1985 deve intendersi fatto alla presente decisione.

b) Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione del 7 maggio 1985 rimangono applicabili al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile IVA determinata in modo uniforme senza riduzione per quanto riguarda l'esercizio 1987 e gli esercizi precedenti.

La detrazione a favore del Regno Unito da effettuare nel 1988 a titolo degli esercizi precedenti sarà calcolata conformemente alle disposizioni della lettera b) (i), (ii) e (iii) dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione del 7 maggio 1985. La ripartizione del suo finanziamento sarà calcolata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della

presente decisione. Gli importi corrispondenti alla detrazione e al suo finanziamento saranno imputati ai versamenti IVA conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. Quando deve essere applicato l'articolo 2, paragrafo 6, i versamenti IVA nei calcoli di cui al presente paragrafo per ciascuno Stato membro interessato, nonché il pagamento degli adeguamenti delle correzioni concernenti gli esercizi precedenti, sono sostituiti da contributi finanziari.

c) Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del 7 maggio 1985 restano applicabili ai contributi finanziari necessari a finanziare il completamento del programma complementare 1984-1987 «Gestione del reattore HFR».